Oggetto: Piano di Zona 2015-2017 del Distretto Sociale Est Milano. Presa d'atto contenuti del Piano e approvazione dell'Accordo di Programma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 6 stabilisce che i Comuni, confermando la scelta già presente nel D. Lgs. 616/1977 e nel D. Lgs. 112/1998, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- la stessa legge, all'art. 18, specifica che il Governo predispone ogni 3 anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche di istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
- più specificatamente, l'art. 19 statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL, provvedono nell'ambito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e socio-sanitari, a definire il Piano di Zona, che è adottato attraverso Accordo di Programma, ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione e della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, in armonia con la Legge 328/2000, definisce i principi del sistema integrato di interventi e servizi sociali e delle modalità di governo e costruzione degli stessi, confermando il Piano di Zona quale strumento per la programmazione locale dei servizi alla persona e per l'integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione ed alle politiche del lavoro e della casa:

Considerato che

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2941 del 19.12.2014 la Regione Lombardia ha definito gli indirizzi per la programmazione del triennio 2015-2017 dei Piani di Zona;
- successivamente al citato atto regionale di indirizzo si dava avvio al percorso di valutazione delle azioni realizzate e degli obiettivi conseguiti nel precedente Piano di Zona nonché al percorso di riprogrammazione per il triennio 2015-2017 attraverso il coinvolgimento dei soggetti territoriali pubblici e del privato sociale (ex art. 1 comma 4 L. 328/2000);
- il suddetto percorso programmatorio ha portato alla redazione del Piano di Zona per il triennio 2015-2017 (allegato 1);

Preso atto

Che con deliberazione n....del 20.04.2015 l'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2015-2017 ritenendolo idoneo a realizzare

sistema integrato di interventi e servizi sociali coerente con la realtà di riferimento e con le risorse disponibili;

Visto:

- ➤ Il parere espresso dalla Commissione Consiliare Servizi Sociali Sanità Politiche Abitative Famiglia Servizi Demografici riunitasi in data04.2015;
- ➤ il documento con cui l'ASL Milano 2 intende contribuire alla realizzazione del Piano di Zona 2015-2017, impegnandosi nel raggiungimento dell'obiettivo dell'integrazione sociosanitaria, trasmesso dal Direttore Generale dell'ASL e allegato al Piano di Zona;

Visti

i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in merito:											
alla 1	regolarità te	ecnica dal l	Dirig	ente del Se	ttore	Servizi a	alla Persona in data			;	
alla	regolarità	contabile	dal	Dirigente	del	Settore	Programmazione	е	Controllo	Finanziario)
Patri	moniale- C	ontabile in	data	ı		;	_				

DELIBERA

- 1. Di prendere atto, senza eccezioni ed osservazioni condividendone i contenuti, del Piano di Zona 2015-2017, approvato dall'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano con deliberazione n....del 20.04.2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- 2. di prendere atto, senza eccezioni ed osservazioni condividendone i contenuti, dell'Accordo di Programma, ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'attuazione del Piano di Zona dei Comuni del Distretto Sociale Est Milano per il triennio 2015 2017, (allegato 2);
- 3. di assumere in qualità di Ente Capofila dell'Accordo tutte le iniziative necessarie a dare attuazione all'Accordo stesso.



ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 tra le Amministrazioni comunali di

PIOLTELLO - RODANO - SEGRATE - VIMODRONE, e l'Azienda Sanitaria Locale Milano 2

per l'attuazione del Piano di Zona degli interventi e servizi sociali 2015 - 2017

dell'Ambito distrettuale n. 3 del territorio dell'ASL Milano 2,

ambito denominato "Distretto Sociale Est Milano"

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 34;
- la Legge n. 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento agli artt. 19 e 22;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n.3, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" ed in particolare l'art. 18;
- la D.G.R. n. X/2941, "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e le comunità. Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017

PREMESSO CHE:

- L'art. 1 della L. 328/2000 recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di autonomia, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione";
- L'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede accordi di programma tra amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato";
- L'art. 19 della L. 328/2000 prevede che all'accordo di programma, possano partecipare o aderire, oltre ai soggetti pubblici, anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano;
- L'art.18 della L. R. 3/2008 al comma 7, prevede che "i comuni attuino il piano di zona mediante la sottoscrizione dell'accordo di programma con la ASL territorialmente competente".

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Accordo, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, determina e regola le modalità con le quali le diverse amministrazioni interessate all'attuazione dell'allegato Piano di Zona 2015-



2017, si impegnano a coordinare azioni, tempi, finanziamenti, adempimenti necessari al raggiungimento dei comuni obiettivi in esso delineati.

ART. 2 - FINALITA'

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione nel Distretto Sociale Est Milano del sistema integrato di servizi espressi nel Piano di Zona 2015-2017, secondo i principi e gli obiettivi in esso descritti. Le finalità del presente Accordo sono:

- a) perseguire l'attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona;
- b) assicurare continuità e omogeneità negli interventi previsti nel Piano di Zona;
- c) garantire la destinazione delle risorse attribuite dalla Regione e dai Fondi nazionali secondo le priorità e le aree di intervento indicate nel Piano di Zona:
- d) dare attuazione a forme di concertazione e cooperazione tra Comuni, ASL, e altri attori sociali;
- e) perseguire modalità di programmazione partecipata e condivisa degli interventi e delle risorse, così come previsto dalla Legge regionale lombarda n. 3/2008;
- f) realizzare modalità organizzative e gestionali il più possibile integrate e uniformi a livello di ambito.

ART. 3 - OBIETTIVI

La programmazione degli interventi per il triennio 2015-2017 è volta al raggiungimento degli obiettivi, di cui alla Legge regionale n. 3/2008 e alle linee di indirizzo definite dalla Regione Lombardia con DGR n. X/2941, fatti propri nel Piano di Zona 2015-2017 e secondo le priorità in esso definite.

Art. 4 - DURATA

Il presente Accordo di Programma ha durata triennale, a decorrere dalla sottoscrizione e fino al 31.12.2017 salvo proroghe definite da nuovi atti regionali e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano per il triennio successivo.

Nell'ambito della durata dell'Accordo, il Piano di Zona ad esso connesso potrà essere ridefinito in presenza di nuove indicazioni normative e/o nuove priorità di intervento o modifiche nell'assegnazione di fonti di finanziamento, avendo cura di informare i soggetti aderenti.

Art. 5 - ENTE CAPOFILA

I soggetti firmatari convengono che il Comune di Pioltello assuma il ruolo di Comune capofila, con il compito di dare esecuzione al presente Accordo.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale del Distretto Sociale Est Milano ed opera con la propria personalità giuridica, in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo, I mandato dell'Assemblea Intercomunale.

Art. 6 - IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, che si impegnano a svolgere i compiti loro affidati, secondo quanto specificato nel Piano di Zona 2015-2017, ed in particolare:

Comune Capofila:

- Titolarità dei procedimenti necessari all'esecuzione del Piano di Zona;
- Gestione economico-finanziaria delle risorse assegnate per la realizzazione del Piano di zona;
- Produzione degli atti amministrativi connessi e del rendiconto contabile;
- Risposta al debito informativo annuale, in base a quanto sarà stabilito dalla Regione Lombardia;

- Produzione della documentazione idonea alla realizzazione e gestione delle diverse attività;
- Sede di strutture destinate all'Ufficio di Piano;
- Quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona.

Ogni Comune firmatario:

- Partecipa all'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano;
- Conferma gli stanziamenti storicamente destinati alle Politiche Sociali del proprio singolo bilancio preventivo, compatibilmente con le norme ed il quadro economico finanziario complessivo che interessa i bilanci dei Comuni;
- Mette a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per l'attuazione del Piano di Zona;
- Aderisce ad eventuali successive richieste di co-finanziamento determinate dall'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;
- Si attiva per realizzare quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona.

L' **ASL Milano 2** con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma concorre all'integrazione sociosanitaria e assicura la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale.

Gli ambiti di intervento per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria sono riportati nel documento ""Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie e le comunità locali. Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017 – L'integrazione socio sanitaria", inserito nel documento di Piano del Distretto Sociale Est Milano.

L'ASL MILANO 2 ed il Distretto Sociale Est Milano intendono realizzare tale integrazione operando a livello istituzionale, gestionale e operativo-funzionale:

- Integrazione istituzionale: si basa sulla necessità di consolidare le collaborazioni tra enti ed istituzioni diverse, in particolare tra Comuni, ASL, Terzo Settore al fine di conseguire obiettivi comuni di programmazione sociale e sociosanitaria;
- Integrazione gestionale: comporta l'individuazione di nuove configurazioni organizzative, ed il radicarsi di quelle già avviate nei Piani di Zona precedenti, e di meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni;
- Integrazione operativo-funzionale: richiede capacità di lavorare secondo una logica programmatoriaprogettuale e una metodologia di lavoro integrata e multidisciplinare.

Tenendo presenti questi tre livelli, l'elemento essenziale nel dialogo tra ASL MILANO 2 e Ambiti Distrettuali è, innanzitutto, rappresentato dal funzionamento della Cabina di Regia.

Art. 6 - SOGGETTI ADERENTI

Sono riconosciuti soggetti aderenti all'Accordo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L.328/2000, gli Enti che hanno preso parte al processo di definizione del Piano di Zona e che hanno formalmente manifestato interesse alla partecipazione ed alla realizzazione del Piano, o che vi aderiranno nell'arco di validità del presente Accordo.

Con tali soggetti sono previste forme di co-progettazione delle attività nell'ambito delle rispettive aree di competenza.

Art. 7 - ALTRI SOGGETTI

Gli Enti firmatari del presente accordo concordano nel ritenere indispensabile, come auspicato dalla L. 328/2000, la collaborazione di altri soggetti individuati all'art. 1, comma 4, della L. 328/2000 ("organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni e enti di promozione sociale, fondazioni e enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti da organizzazioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese").

A tal fine sono previste forme di promozione alla partecipazione attiva di tali soggetti nell'ambito delle rispettive aree di competenza.

ART. 8 - RAPPORTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE

I soggetti sottoscrittori si impegnano a valorizzare e favorire l'apporto del Terzo Settore al fine della promozione dello sviluppo di una comunità solidale.

La collaborazione del Terzo Settore viene espressa secondo quanto previsto dal Piano di Zona 2015-2017. La partecipazione ai Tavoli di area ed alle iniziative promosse dall'Ufficio di Piano non è subordinata all'adesione al Piano di Zona.

La richiesta di partecipazione ai Tavoli di Area deve essere formalizzata in base alle modalità che verranno comunicate attraverso la procedura ad evidenza pubblica che sarà avviata.

Art. 9 - ASSEMBLEA INTERCOMUNALE DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO

L'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano è l'organo permanente composto dai Sindaci (o loro delegati) dei 4 Comuni dell'ambito territoriale.

L'Assemblea Intercomunale è l'organo politico di governo che regge l'attività di indirizzo e di programmazione delle strategie di politica sociale contenute nel Piano di Zona, nonché sull'attuazione degli obiettivi dello stesso.

Partecipano con funzioni e voto consultivo i rappresentanti degli enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e i rappresentanti del Terzo Settore eletti dal proprio Tavolo di Riferimento.

Presidente dell'Assemblea è il Sindaco, o suo delegato, del Comune capofila.

In particolare l'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano:

- Delibera in merito agli interventi di competenza del Piano di Zona;
- Individua gli obiettivi locali e determina le priorità, sulla base dei documenti elaborati dal Tavolo Tecnico e dall'Ufficio di Piano di concerto con i Tavoli di Area ed i Gruppi di lavoro Tecnico degli operatori comunali;
- Coordina gli obiettivi politici dei singoli territori tra loro e con le politiche socio-sanitario-educativoformative;
- Definisce l'assetto organizzativo idoneo alla migliore attuazione del Piano di Zona;
- Include in forma consultiva, nella ricerca di metodi e strumenti per l'integrazione delle politiche, i responsabili e/o loro delegati dell'Azienda Sanitaria Locale – A.S.L., dell'Azienda Ospedaliera – A.O. ed i rappresentanti delle scuole del territorio;

L'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano è convocata con cadenza almeno bimestrale dal Presidente del Distretto Sociale e comunque in occasione del consuntivo annuale e su richiesta di qualunque Ente firmatario.

Art. 10 - TAVOLO PERMANENTE DI CONSULTAZIONE E CONFRONTO DEL TERZO **SETTORE**

Costituito ai sensi della deliberazione n. 5 assunta dall'Assemblea Intercomunale in data 4.3.2009, è composto dagli enti indicati ai commi 4 e 6 della L. 328/2000 che abbiano una rappresentanza attiva sul territorio del Distretto, ammessi a parteciparvi, in base a quanto previsto dalla deliberazione citata. Il Tavolo elegge al proprio interno i rappresentanti che parteciperanno ai lavori dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano.

Art. 11 - TAVOLO TECNICO DI AMBITO

Nell'ambito delle funzioni programmatorie e di attuazione delle azioni di Piano, il Tavolo tecnico collabora costantemente con l'Ufficio di Piano, quale struttura tecnica stabile per favorire i flussi informativi e decisionali.

Il Tavolo Tecnico di Ambito relazionerà all'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano sull'andamento dello stato di attuazione del Piano stesso, al termine di ogni annualità di esecuzione del Piano di Zona, o su espressa richiesta dell'Assemblea Intercomunale o del Collegio di Vigilanza.

Il Tavolo Tecnico di Ambito si intende composto da n. 1 referente dei servizi e interventi sociali di ogni Comune sottoscrittore e potrà essere esteso a rappresentanze degli altri soggetti aderenti, nell'ambito delle attività delle rispettive aree di competenza.

Art. 12 - UFFICIO DI PIANO E RESPONSABILITA'

Il Comune capofila, per l'esercizio delle proprie funzioni, costituisce un apposito Ufficio di Piano ed individua al proprio interno gli uffici di cui avvalersi per l'esecuzione delle deleghe conferite dall'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano.

Il Comune capofila individua altresì il Responsabile di Procedimento per l'esecuzione complessiva dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, con ruolo di Responsabile dell'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano si configura quale struttura tecnico-amministrativa di programmazione e coordinamento intercomunale e di gestione delle azioni/interventi/servizi in "gestione associata" per l'ambito distrettuale e interdistrettuale; è dotato delle risorse umane e strumentali in numero adequato a rispondere al fabbisogno delle competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni ed i compiti assegnati all'Ufficio stesso, per come dettagliati nell'allegato Piano di Zona 2015-2017.

Art. 13 - TRATTAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO DI

Il Comune capofila si impegna ad individuare in forma continuativa, per la durata dell'Accordo, risorse umane all'interno della propria struttura organizzativa.

Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma concordano che, per la realizzazione ed il buon fine dei progetti previsti nel Piano di Zona, l'eventuale utilizzo di personale, per forme gestionali comuni o associate, avverrà sotto la responsabilità funzionale e organizzativa del Responsabile dell'Ufficio di Piano, in deroga alle singole norme che compongono i regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi, o equivalenti.

Al personale coinvolto in eventuali distacchi operativi, in forma continuativa, per il raggiungimento degli obiettivi prioritari e strategici del Piano di Zona, ogni Comune aderente individuerà all'interno dei propri criteri annuali di valutazione della produttività individuale e collettiva e della carriera, forme adeguate di incentivazione.



Nel caso di utilizzo di personale con contratto di diritto privato, il Responsabile del Procedimento farà riferimento diretto alle singole Amministrazioni contraenti, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale anche dal punto di vista dei dovuti atti assicurativi.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

Il Fondo di ambito è costituito dalle risorse dai Fondi Nazionali (FNPS, FNA), dal Fondo Sociale Regionale, da eventuali trasferimenti per gestione di servizi conferiti al distretto da parte dei Comuni afferenti e da ogni altra risorsa Comunitaria, Nazionale, Regionale o proveniente da soggetti privati, che il Distretto destina al finanziamento del sistema, nonché, ove previsto, dai proventi del concorso finanziario degli utenti alla spesa.

Il piano finanziario di ciascun esercizio, approvato dall'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Est Milano, definisce anche le eventuali risorse di compartecipazione che i singoli soggetti firmatari impegnano per la realizzazione del Piano di Zona e vincola i medesimi all'adempimento degli obblighi finanziari per ciascuno previsti, con i tempi e le modalità che verranno stabilite.

Art. 15 - SERVIZI A GESTIONE ASSOCIATA

I soggetti firmatari concordano sulla possibilità di gestire in forma associata e coordinata dall'Ufficio di Piano, mediante apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, interventi e servizi attraverso le modalità individuate dal documento di piano triennale 2015-17.

In presenza dell'obbligo normativo che interessa i comuni sotto i 5000 abitanti di gestire in forma associata almeno due servizi, il Distretto si impegna a garantire supporto organizzativo ed assistenza tecnica nel processo di integrazione dei servizi del Comune di Rodano in base alle esigenze e volontà espresse dal Comune stesso.

Il Piano di zona individua inoltre tutte le aree di intervento interdistrettuale, per le quali verranno individuati gli strumenti e le modalità tecniche per raggiungere gli obiettivi specifici assunti e riportati congiuntamente nei documenti di piano.

Art. 16 - COLLEGIO DI VIGILANZA

La vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di Programma è svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune capofila e da un rappresentante di ogni Ente firmatario, designato con proprio atto successivamente all'adozione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Collegio di Vigilanza potrà inoltre svolgere compiti di risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione dell'Accordo e di eventuali controversie insorte durante le fasi di attuazione del Piano di Zona.

Per le eventuali controversie non risolte bonariamente dal collegio di vigilanza le parti concordano che l'unico Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano.

Art. 17 - RECESSO DALL'ACCORDO

In caso di recesso dall'Accordo di Programma di una delle parti, è necessaria comunicazione scritta da notificarsi al Comune capofila entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Accordo può restare in vigore tra le altre parti contraenti essendovene le condizioni ed il consenso.

Le parti fin d'ora concordano che in caso di recesso, nulla è dovuto in termini economici alla parte recedente.

Art. 18 - PUBBLICAZIONE

Il Comune capofila si impegna a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia notizia per estratto del presente Accordo di Programma ed a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.



Il presente accordo, composto da n. 18 articoli, è letto, confermato e sottoscritto, in Pioltello, in data ... aprile 2015.

Per il Comune di Pioltello Il Sindaco Cristina Carrer	
Per il Comune di Rodano	
Il Sindaco	
Danilo Mauro Bruschi	
Per il Comune di Segrate Il Sindaco Adriano Alessandrini	
Per il Comune di Vimodrone	
II Sindaco	
Antonio Brescianini	
Per l' ASL Milano 2 Il Direttore Generale	
Antonio Mobilia	